

BCC Assicurazioni catastrofi naturali impresa

Assicurazione obbligatoria per i rischi di catastrofi naturali

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione .

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo delle Condizioni di Assicurazione
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. B75 – Ed. 03/2025 – Aggiornamento al 05/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato a **Bcc Assicurazioni S.p.A.**, acquistando la **polizza BCC Assicurazioni catastrofi naturali impresa**.

La polizza **BCC Assicurazioni catastrofi naturali impresa** è dedicata alle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Rientrano tra i destinatari del prodotto anche le cooperative e le cooperative agricole che non svolgono attività agricola primaria (Art. 2135 Codice civile).

L'assicurato coincide con quanto previsto dal decreto del 30 gennaio 2025, n. 18 - art.1, comma 1, lettera a).

La polizza permette alle imprese di ottemperare all'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali (Legge di bilancio 2024 - l. 203/2023, art. 1, 101-112 c.), copre infatti i danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da: terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, franamento.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
BCC Assicurazioni S.p.A.

INDICE**EVENTI CATASTROFALI****2****COSA È SEMPRE ASSICURATO****2**

Art. 1 - Beni assicurabili 2

Art. 2 - Caratteristiche del rischio 2

Art. 3 - I danni assicurati 2

**COSA NON È ASSICURATO****3**

Art. 4 - I beni non assicurabili 3

**LIMITI DI COPERTURA****3**

Art. 5 - I danni non assicurati 3

Art. 6 - Limite massimo dell'indennizzo 4

Art. 7 - Scoperto e franchigia 4

Art. 8 - Riepilogo dei limiti delle garanzie 4

**DOVE VALE LA COPERTURA****5**

Art. 9 - Validità territoriale della copertura 5

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****5**

Art. 10 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 5

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 5

Art. 12 - Modalità di valutazione del danno 6

Art. 13 - Compito dei periti 6

Art. 14 - Onorari dei periti 6

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate 7

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno 7

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa 7

Art. 18 - Forma dell'Assicurazione – Valore a nuovo 7

Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno 7

Art. 20 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 9

Art. 21 - Offerta e pagamento dell'indennizzo 9

Art. 22 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno 9

**OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO****9**

Art. 23 - Dichiarazioni rese in buona fede 9

Art. 24 - Modifiche dell'assicurazione 10

Art. 25 - Comunicazioni 10

Art. 26 - Oneri fiscali a carico del Contraente 10

Art. 27 - Foro competente 10

Art. 28 - Dolo e colpa grave 10

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge 10

**QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO****10**

Art. 30 - Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio 10

Art. 31 - Termini e modalità di pagamento del premio 11

**QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE****11**

Art. 32 - Durata temporale dell'assicurazione 11

**COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE****11**

Art. 33 - Disdetta dell'assicurazione 11

Art. 34 - Recesso in caso di sinistro 12

Art. 35 - Vincolo e ipoteca 12

Art. 36 - Recesso del contratto con vincolo o ipoteca 12

Art. 37 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni 12

**NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
GLOSSARIO****13****17**

EVENTI CATASTROFALI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - BENI ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni assicura:

- a) **fabbricati** o porzione di **fabbricati** adibiti ad attività artigianale, commerciale, uffici e/o di Servizi nonché locati a terzi.
Nel caso fosse assicurata una porzione di **fabbricato**, l'**assicurazione** comprende anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune;
- b) **macchinario, attrezzature ed impianti**, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività artigianale, commerciale, uffici e/o di Servizi compresi i **valori**;
- c) **terreni**.

Se assicurate con copertura per il **rischio incendio** da **Bcc Assicurazioni** è possibile assicurare le **merci** nell'ambito di pertinenza dell'attività artigianale, commerciale, uffici e/o di Servizi.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che il **fabbricato**, anche se non assicurato:

- 1 sia adibito esclusivamente all'attività indicata in **polizza**, comprese tutte le operazioni complementari accessori delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse;
Relativamente all'uso del **fabbricato** le attività aggravanti il **rischio**, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del **fabbricato** (compresi i sotterranei **ma escluso il sottotetto**).
- 2 sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana;
- 3 si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- 4 sia stato costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse;
- 5 siano rispettate le caratteristiche dichiarate in **polizza** relative a:
 - attività assicurata
 - materiale da costruzione
 - anno costruzione
 - numero piani
 - presenza piani interrati
 - piano in cui si trova il **rischio**

Sono tollerati materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del **tetto** diversi da quelli dichiarati a condizione che quando la loro superficie complessiva non superi il 25% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del **tetto**.

ART. 3 - I DANNI ASSICURATI

Bcc Assicurazioni si obbliga, **nei limiti e alle condizioni che seguono**, a indennizzare i **danni materiali e diretti** ai beni assicurati, compresi quelli di **incendio, esplosione e scoppio**, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 **terremoto**
- 2 **alluvione, inondazione, esondazione**
- 3 **frammento**

Sono compresi:

- 4 i guasti cagionati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.
- 5 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi quando tali circostanze sono connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti sulle cose assicurate.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del **sinistro** (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 8 – Riepilogo dei limiti delle garanzie;

- 7 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la **durata dell'evento**, che ha dato luogo al **sinistro** indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo **sinistro**), purché avvenuti nel periodo di validità dell'**assicurazione**.

Bcc Assicurazioni, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 4 - I BENI NON ASSICURABILI

Bcc Assicurazioni non assicura:

- a) **fabbricati, macchinari e attrezzature** non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) **fabbricati**, macchinari e impianti in stato di inattività;
- c) **fabbricati** in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- d) **fabbricati** ubicati in paesi esteri e relativo contenuto;
- e) **fabbricati** gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione;
- f) **macchinari, attrezzature e impianti** in leasing qualora già coperti da apposita **assicurazione**;
- g) impianti fotovoltaici e pannelli solari termici qualora già coperti da apposita **assicurazione**.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 5 - I DANNI NON ASSICURATI

Bcc Assicurazioni non assicura i danni:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, **terrorismo**, sabotaggio, tumulti;
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento **terremoto**

- d) di penetrazione di acqua marina;
- e) da maremoto, marea, mareggiata
- f) da eruzione vulcanica, **bradisismo** e subsidenza;
- g) da valanghe e slavine
- h) da **alluvione, inondazione, esondazione**;
- i) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento **alluvione, inondazione, esondazione**

- j) da **bombe d'acqua**;
- k) da penetrazione di acqua marina;
- l) da maremoto, marea, mareggiata;
- m) da variazione della falda freatica;
- n) da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- o) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- p) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture;
- q) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- r) di **franamento**, cedimento o smottamento del terreno;
- s) a enti mobili all'aperto;
- t) alle **Merci** poste in locali interrati o seminterrati;

Relativamente all'evento **franamento**:

- u) da **terremoto**
- v) da **alluvione, inondazione, esondazione**;
- w) da **bombe d'acqua**;
- x) da eruzione vulcanica, **bradisismo** e subsidenza;
- y) da valanghe e slavine
- z) da distacco di roccia graduale
- aa) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- bb) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso

ART. 6 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo **Bcc Assicurazioni** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ESEMPIO

Evento terremoto con danno al fabbricato

Un Terremoto determina un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato quantificato in 50.000 euro – somma assicurata 1.200.000 euro.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10% = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di Indennizzo 70% della somma assicurata = 840.000 euro

BCC Assicurazioni indennizza 40.000 euro.

ART. 7 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

Il pagamento dell'**indennizzo** sarà effettuato con applicazione dello **scoperto** e del **limite di indennizzo** dichiarato in **polizza**.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'Assicurato e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del Premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la franchigia fissa è di 1.000 € l'Indennizzo sarà di 4.000 €.

Lo scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del premio.

ART. 8 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i **limiti di indennizzo** indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
3	terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
3	alluvione, inondazione, esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
3	franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza
3	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15 % dell'indennizzo pagabile con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
3	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui "pericolosi"	1,5 % dell'indennizzo pagabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa

**DOVE VALE LA COPERTURA****ART. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA**

L'**assicurazione** vale nell'ubicazione indicata in **polizza**, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita e i beni assicurati siano trasferiti presso una nuova ubicazione, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di **rischio** vale quanto disposto all'Art.23 - Dichiarazioni rese in buona fede.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 10 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di **Bcc Assicurazioni**;
2. darne avviso scritto a **Bcc Assicurazioni** entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza:
 - Telefonando al Numero Verde

800 053 088 (gratuito dall'Italia)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00

- Inviando una mail a: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Oppure, in alternativa, recandosi nella Filiale BCC di riferimento ed effettuando le richieste con l'aiuto del gestore.

La denuncia deve contenere:

- la data, l'ora e il luogo del **sinistro**;
 - la causa del **sinistro**;
 - la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - la descrizione dei beni danneggiati e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
 - il numero di **polizza** e il nominativo del **Contraente**
3. fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a **Bcc Assicurazioni**;
 4. conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Bcc Assicurazioni** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle **merci** deve mettere altresì a disposizione di **Bcc Assicurazioni** la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle **merci** e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle **merci**, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Bcc Assicurazioni**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la

liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

ART. 12 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da **Bcc Assicurazioni**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure,

2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Bcc Assicurazioni** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di **sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal **sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 13 - COMPITO DEI PERITI

I periti devono:

1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e/o **Assicurato** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**;

3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**;

4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Bcc Assicurazioni** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 14 - ONORARI DEI PERITI

Bcc Assicurazioni si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di **sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il **Contraente** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di **polizza**, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il **Contraente** è tenuto a dimostrare a **Bcc Assicurazioni** le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 15 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Bcc Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 17 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Bcc Assicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge
- 2 le Società controllanti, controllate, collegate e rispettivi amministratori e legali rappresentanti
- 3 clienti e i fornitori abituali di **merci** e servizi relativi all'attività dell'**Assicurato**

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente a **Bcc Assicurazioni** di agire nei confronti del responsabile del **sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

ART. 18 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO

L'**assicurazione** è prestata nella forma **valore a nuovo**. Per **valore a nuovo** si intende:

- per i **fabbricati**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i **macchinari, attrezzature ed Impianti**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi **preziosi, valori e beni pregiati**, nonché **fabbricati**, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie sono prestate nella forma **valore a nuovo** e più precisamente:

- 1 per **fabbricati** si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per **macchinario, attrezzature ed Impianti** si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il **sinistro** nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per **merci** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le **merci**, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il **sinistro**, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Se a seguito di **sinistro** risultano danneggiate **merci** vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti **merci** illese, l'**indennizzo** sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritte.

- 4 Per i **terreni** si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
- 5 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per **fabbricato, macchinario, attrezzature ed Impianti**, determina l'indennità complessiva calcolata in base al **valore a nuovo**.

Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo **valore a nuovo** è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo **valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del **sinistro**, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti dell'**indennizzo** resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun **fabbricato**, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per **Bcc Assicurazioni**, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 6 per **beni pregiati** si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del **sinistro**.
- 7 per titoli di credito si stabilisce che:
 - a) **Bcc Assicurazioni**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'**Assicurato** deve restituire a **Bcc Assicurazioni** l'**indennizzo** per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE

Per valore a nuovo s'intende una particolare formula assicurativa, la quale prevede, in caso di legittimazione al risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della polizza.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il risarcimento senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500; supplemento di indennizzo € 1.500

indennizzo: € 5.000.

ART. 20 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 19 – Determinazione dell'ammontare del danno risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Bcc Assicurazioni** risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **sinistro**.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.

La presente non è operante per la partita **terreni** in quanto assicurati a **primo rischio assoluto**.

ESEMPIO

Applicazione **regola proporzionale**:

Valore immobile: 100.000 euro

Valore assicurato in polizza: 50.000 euro

In caso di Danno totale: indennizzo pari a 50.000 euro

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in polizza l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

ART. 21 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Bcc Assicurazioni comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, **sempre che non sia stata fatta opposizione**. **Bcc Assicurazioni** corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento avverrà quando l'**Assicurato** dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

ART. 22 - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO**Anticipo parziale del danno**

Se i beni assicurati colpiti dal **sinistro** si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo **stato di ricostruzione** di rilievo nazionale, il **Contraente/Assicurato** può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Come si ottiene

- 1 Il **Contraente/Assicurato** deve inviare a **Bcc Assicurazioni** la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal **sinistro** insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2 Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, **Bcc Assicurazioni** effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosiSe non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, **Bcc Assicurazioni** paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo. In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, **Bcc Assicurazioni** comunica al **Contraente/Assicurato** i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.
- 3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), **Bcc Assicurazioni** paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'**assicurazione**.

La procedura descritta non impedisce a **Bcc Assicurazioni**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.



**OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO**

ART. 23 - DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal **Contraente** all'atto della stipulazione della **polizza**, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il **rischio**, non comportano decadenza del diritto di **indennizzo** o **risarcimento**, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del **rischio** e l'**Assicurato** abbia agito senza dolo o colpa grave.

Bcc Assicurazioni ha il diritto di percepire la differenza di **premio** che corrisponde al maggior

rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ART. 24 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che riguardano l'*assicurazione*, fatto salvo quanto previsto per le denunce di *sinistro* (--> art. 10 – Cosa deve fare l'assicurato in caso di sinistro) devono essere fatte:

- a) con lettera raccomandata indirizzata a:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)
- b) inviando pec a:
bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Tutte le richieste di informazioni relative alle coperture offerte possono essere fatte:

- c) telefonando a:
numero verde: 800.316233
- d) inviando mail a:
infore@bccassicurazioni.bcc.it

Bcc Assicurazioni effettua le comunicazioni che riguardano l'*assicurazione* secondo le modalità scelte dal **Contraente** e utilizza i recapiti forniti al momento della sottoscrizione della *polizza*. Il **Contraente** si impegna a comunicare subito a **Bcc Assicurazioni** eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche attraverso l'Area Clienti o attraverso l'*intermediario*.

ART. 26 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del **Contraente**.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al 22,25%.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'*Assicurato* oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 28 - DOLO E COLPA GRAVE

Bcc Assicurazioni esclude i danni causati con dolo del **Contraente** e/o *Assicurato*.

Bcc Assicurazioni indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del **Contraente** e/o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere ai sensi di legge.

ART. 29 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.

ART. 30 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO

In occasione del tacito rinnovo della *polizza Bcc Assicurazioni* può:

- 1 applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa,
- oppure
- 2 rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il *premio* della *polizza* in rinnovo, se il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, **Bcc Assicurazioni** comunica tramite lettera al **Contraente** le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'*intermediario*.

Se accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo *premio* le accetta



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

pagando il **premio** entro le ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza.
Il pagamento del **premio** costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di **polizza** e/o del nuovo **premio**.

Se non accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo **premio** non accetta, non paga il nuovo **premio**.

Il mancato pagamento del nuovo **premio** entro il 30° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del **Contraente** (--> Art. 33 - Disdetta del contratto).

Quando la **polizza** prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'**intermediario** (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della **polizza** e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di **polizza**.

In caso di pagamento del **premio** conseguente alla mancata interruzione dell'addebito automatico, la **polizza** si rinnova alle nuove condizione comunicate da **Bcc Assicurazioni**.

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto Bcc Assicurazioni sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione

ART. 31 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **Contraente** può pagare il **premio** all'**Intermediario** o a **Bcc Assicurazioni** tramite:

- 1 SEPA (addebito sul C/C)
- 2 bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato a **Bcc Assicurazioni**
- 3 altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'**intermediario** ne sia abilitato.

Il primo **premio** o la prima rata di **premio** (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.

Si precisa che

- 1 in caso di pagamento tramite SEPA, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, o dalla data di emissione della **polizza** stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni
- 2 in caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia, nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione.

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di **Bcc Assicurazioni** al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice civile.



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 32 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza**, se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'**assicurazione** ha durata annuale. Se non è diversamente pattuito e indicato in **polizza** l'**assicurazione** è soggetta a tacito rinnovo.

L'**assicurazione** termina quando il **Contraente** o **Bcc Assicurazioni** inviano disdetta secondo le modalità di cui agli Artt. 33 – Disdetta del Contratto, Art. 34– Recesso in caso di sinistro, Art. 36 – Recesso del contratto con vincolo o ipoteca.



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 33 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Se la **polizza** prevede il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Bcc Assicurazioni**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta a **Bcc Assicurazioni** entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà

tenuta valida per l'annualità successiva senza che il **Contraente** sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni a **Bcc Assicurazioni**.

ART. 34 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, **Bcc Assicurazioni** può recedere dall'**assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Bcc Assicurazioni** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di **Bcc Assicurazioni** ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 35 - VINCOLO E IPOTECA

Le garanzie di **polizza** non sono vincolate a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se le garanzie sono vincolate a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, in caso di **sinistro** **Bcc Assicurazioni** liquida l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'art. 2742 del Codice civile fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l'**Assicurato** fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Bcc Assicurazioni si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

ART. 36 - RECESSO DEL CONTRATTO CON VINCOLO O IPOTECA

Se la **polizza** è emessa con vincolo o ipoteca, il **Contraente** può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), ai seguenti riferimenti:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

oppure tramite mail: infore@bccassicurazioni.bcc.it

Se il **Contraente** invia la comunicazione entro il termine stabilito, il recesso è considerato valido anche se **Bcc Assicurazioni** la riceve dopo la scadenza del termine.

L'**assicurazione** cessa dalle 24.00 del giorno in cui **Bcc Assicurazioni** riceve la comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **Bcc Assicurazioni** rimborsa il **premio** pagato diminuito delle imposte.

ART. 37 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Bcc Assicurazioni non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa
- b) pagare un **sinistro**
- c) fornire una prestazione

possa esporre **Bcc Assicurazioni** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Bcc Assicurazioni** deve attenersi.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)

Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)

Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del Premio (Codice civile Art. 1901)

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la

riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Codice civile Art.1913)

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione

del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Il glossario fa parte integrante delle condizioni di assicurazione. Alle parole qui elencate è attribuito il significato di seguito descritto

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni , stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pesi e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell' Azienda , purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' Assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BCC ASSICURAZIONI	BCC Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI).
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.
BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISISMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CONDUTTORI ESTERNI	Cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l' Assicurazione sottoscrivendo la Polizza . Il Contraente e l' Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

DANNO DIRETTO	Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
DURATA DELL'EVENTO	Per la copertura Terremoto : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico Sinistro; Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione : i danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro; Per la copertura Frana/Franamento : i danni da Frana/Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none">- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
FABBRICATO	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; È compreso tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura
FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
FURTO	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO	Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Bcc Assicurazioni in caso di Sinistro .
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INTERMEDIARIO	Le persone fisiche o le società che hanno in carico il contratto di assicurazione, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni private, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che Bcc Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di Sinistro .
MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	<p>impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;</p> <p>attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;</p> <p>Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500,00. È escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari; indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in Polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.</p>
MERCI	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, Inflammabili e Merci speciali nei quantitativi tollerati, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati . Si considerano Merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l' Azienda per vendita, riparazione, manutenzione e/o trasformazione, nonché quelli in semplice deposito presso le autorimesse, nonché le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.
MERCI SPECIALI	<p>Si intendono Merci speciali:</p> <ul style="list-style-type: none">- celluloidi (grezza ed oggetti di);- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;- espansite;- materie plastiche espanse o alveolari;- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. <p>I materiali di cui sopra non vengono considerati come Merci speciali quando costituiscono confezione delle Merci. Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p>
POLIZZA	Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal Contraente a Bcc Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di Assicurazione per la quale Bcc Assicurazioni, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISCHIO	La probabilità che si verifichi il Sinistro .
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio .
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" (d.l. n. 1 del 2/1/2018, art. 24) è una condizione dichiarata al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per la loro intensità o estensione, richiedono interventi immediati con mezzi e poteri straordinari. Questa dichiarazione permette di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni vigenti, per organizzare e attuare interventi di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e misure economiche di sostegno
STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" si verifica quando è necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 18/3/2025. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deve essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale quando il Consiglio dei ministri, ha valutato l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25 comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile)
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
TETTO	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VALORE A NUOVO	Per Fabbricato la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per Macchinario, Attrezzature ed impianti : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE INTERO

Forma di **Assicurazione** che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del **Sinistro** viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, **Bcc Assicurazioni** risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del C.C.

VALORI

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com